

## GIUDIZIARIA

**LA SENTENZA****“Guerra” di Campagnano, il Tar dà torto a Raffaele Di Iorio****Gaetano Di Meglio**

ISCHIA

Ennesimo capitolo del contenzioso che vede opposti Raffaele Di Iorio e la moglie al Comune di Ischia e al vicino, per le opere da questi realizzate nell'immobile sovrastante quello di proprietà della coppia. Contrapposizioni che vanno avanti da anni con alterne fortune per i protagonisti.

Stavolta la Sesta Sezione del Tar Campania ha dato torto a Di Iorio e consorte, difesi dall'avv. Carmine Bernardo, rigettando l'ultimo ricorso presentato contro il Comune, rappresentato dall'avv. Leonardo Mennella, e il vicino De Angelis, difeso dall'avv. Bruno Molinaro.

Il ricorso chiedeva l'annullamento «della nota del Comune di Ischia, Area tecnica, servizio 5, Sportello unico per l'edilizia del 18/03/2020, con la quale il Comune di Ischia, a seguito di una diffida ricevuta inviata dai ricorrenti per lavori abusivi effettuati dal De Angelis Attilio, nell'immobile sovrastante il cespite di loro proprietà, sito in Ischia alla via Traversa Campagnano 2 località “Salita Campagnano”, ha disposto la chiusura del procedimento amministrativo del 27.11.2019 senza adottare alcun tipo di provvedimento, asserendo che dalla istruttoria eseguita non sono emersi abusi perseguibili a norma di legge».

Sollecitando il Tar a dichiarare l'obbligo del Comune «di esercitare i poteri sanzionatori con riferimento alle attività edilizie abusive realizzate dal De Angelis Attilio nonché per la condanna dell'amministrazione medesima ad emanare il provvedimento sanzionatorio edilizio necessario a ripristinare di fatto la situazione precedente agli interventi abusivi».

**IL RICORSO**

Il ricorso richiamava la diffida dei coniugi indirizzata al Comune ad ottobre del 2019, affinché ingiungesse «prontamente la demolizione delle opere abusive realizzate dal

controinteressato, De Angelis Attilio, nell'immobile di sua proprietà, sovrastante quello dei ricorrenti».

Invece, «nonostante la dettagliata descrizione delle opere abusive realizzate, il resistente Comune, con la nota oggetto del presente gravame, aveva disposto la chiusura del relativo procedimento amministrativo senza adottare alcun tipo di provvedimento, non essendo emerso, a suo dire, dalla istruttoria eseguita alcun

corte comune, sia del varco d'ingresso.

Inoltre, aveva erroneamente considerato come urbanisticamente irrilevanti le fosse settiche installate dal controinteressato».

L'“autodemolizione” in sostanza non era ritenuta sufficiente e nel ricorso si chiedeva che «l'Amministrazione comunale di Ischia fosse condannata ad esercitare il doveroso potere inibitorio nei confronti del controinteressato con specifico riguardo

alle indicate opere».

Sia l'Ente che il controinteressato hanno invece invocato il rigetto del ricorso, «in quanto privo non solo di qualsiasi fondamento giuridico ma anche dei necessari riscontri probatori».

**IMPUGNAZIONE AMMISSIBILE**

Il collegio della Sesta Sezione, presidente Paolo Passoni, ha ritenuto ammissibile il ricorso, anche se poi lo ha giudicato infondato. Due que-

stioni diverse.

L'impugnazione è ammissibile «essendo quivi in discussione l'atto, espresso e motivato, per il cui tramite l'amministrazione comunale, lungi dal rimanere inerte a fronte dell'esposto dei ricorrenti, ha di contro, pienamente e articolatamente spiegato la propria potestas di indagine e di istruttoria, giungendo alla motivata determinazione di non procedere alla emanazione di atti repressivi», spiegano i giudici.

Aggiungendo: «Orbene tale espressa determinazione, di segno negativo nel senso che assume significato di rigetto della istanza del ricorrente-vicino, riveste chiara ed inequivocabile attitudine lesiva per la sfera giuridica dell'attuale parte ricorrente, frustrandone le aspettative di ripristino della legalità -asseritamente- violata. Ne consegue che, così come nel caso di “accoglimento” della richiesta del ricorrente, l'esercizio della potestà repressiva sarebbe stata suscettibile di scrutinio giurisdizionale su impulso della parte incisa (quivi controinteressata), allo stesso modo e specularmente, il rigetto di quella richiesta, arrestando l'iter procedimentale avviato dall'esponente, e motivatamente acclarando la legittimità dell'agere edilizio del vicino, non poteva che soggiacere al medesimo sindacato giurisdizionale, stavolta rimesso alla iniziativa di esso esponente».

La sentenza ribadisce in proposito: «D'altra parte, come reiteratamente affermato in giurisprudenza, in ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell'abuso della cui conclusione

**Conflittualità**

«... complessità degli accertamenti in fatto svolti dall'amministrazione nonché la notevole conflittualità esistente tra le parti, come manifestatasi nelle numerose iniziative processuali rispettivamente assunte»

abuso perseguibile a norma di legge».

Veniva invocato dunque il difetto di istruttoria «in cui era incorso il resistente Comune poiché, da un lato, aveva omesso di considerare come le opere di demolizione attuate dal controinteressato in esecuzione dell'ordinanza comunale n. 35/2018 fossero state poste in essere senza presentare previamente la necessaria SCIA e senza di conseguire la necessaria autorizzazione paesaggistica, e come tali avrebbero dovuto essere sanzionate; dall'altro, non aveva ritenuto integre un complesso di opere abusive l'ampliamento sia della scala di accesso alla



**ambrosino**  
un pieno di servizi

**Cambio olio con assistenza tecnica**

**Pagamento utenze**  
ENERGIA ELETTRICA  
TELEFONO - GAS - BOLLO AUTO

**Gratta e vinci**  
LOTTERIE

**Ricariche**  
TIM - VODAFONE - WIND - TRE  
TELEFONIA INTERNAZIONALE  
CONTI GIOCO - TV DIGITALE  
CARTE DI CREDITO - AMAZON

**Sanifica la tua auto**

**Angolo ristoro Self 24**  
SNACK - DRINK - CAFFÈ

**amico metano**  
il metano a casa tua

Chiamata gratuita al numero 800-984226

**VIA M. MAZZELLA - ISCHIA (LOC. PILASTRI)**  
**081989640 - 081901866**





ABUSIVI & CO...

## Rigettato l'ennesimo ricorso contro il Comune d'Ischia e il vicino

Impugnata l'archiviazione del procedimento decisa dall'Ente dopo che il confinante aveva ottemperato all'ordinanza di demolizione del 2018. Un atto legittimo per i giudici amministrativi, in quanto l'abbattimento non necessitava di autorizzazioni, trattandosi di atto dovuto. Legittima l'installazione delle fosse settiche

impugnazione dell'atto con cui tali poteri non siano stati esercitati, ovvero del silenzio inadempimento serbato dalla Amministrazione».

### DEMOLIZIONE NON SANZIONABILE

E si arriva alle "dolenti note" per i coniugi Di Iorio, con il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La demolizione eseguita dal vicino è legittima ed esauritiva non richiede ulteriori interventi del Comune: «Priva di pregio è l'argomentazione censoria secondo cui la civica amministrazione avrebbe dovuto sanzionare l'attività di demolizione posta in essere dal controinteressato in esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 35/2018, essendo stata attuata senza il preventivo rilascio dei titoli edilizi ritenuti necessari.

Tale assunto non può essere condiviso dal Collegio in ragione della peculiare natura dell'ordinanza di demolizione, inscrivendosi quest'ultima nella categoria dei prov-

vedimenti di repressione degli abusi edilizi e, in quanto, configurandosi come atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'individuazione della fattispecie di illecito e dell'applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge. L'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l'indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso, esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria, elementi questi di cui non difetta l'impugnata ordinanza».

In conclusione: «Da tanto discende che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione non richiede l'intermediazione di alcun titolo edilizio abilitativo, nemmeno sotto forma di SCIA, trattandosi di attività doverosa imposta da un provvedimento di carattere sanzionatorio, in relazione al quale l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 pretende solo azioni di tempestiva e puntuale ottemperanza».

### LE ALTRE OPERE

Per il Tar il Comune ha agito correttamente anche per quanto riguarda gli altri interventi ritenuti abusivi: «Correttamente, poi, con riferimento alle restanti opere segnalate come abusive dai ricorrenti, il resistente Comune, da un lato, ha segnalato come tutte quelle riguar-

danti l'ampliamento della scala costruita con l'occupazione della corte comune fossero già state sanzionate con la previamente emessa ordinanza di demolizione n. 35/2018; dall'altro, ha avviato il procedimento per verificare la regolarità urbanistica ed edilizia del realizzato ampliamento del varco d'ingresso. Infine, con riferimento alle installate fosse settiche, la civica amministrazione ha escluso qualsiasi aggravio del carico urbanistico, consistendo quest'ultime in opere interrante che si innestavano su un precedente impianto, tali da non essere assoggettate né a permesso di costruire né ad autorizzazione paesaggistica.

Invero, sarebbe stato illegittimo il richiesto ordine di demolizione avverso tali opere di modesta natura ed entità, anche se realizzate in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica, in quanto tali opere possono essere liberamente realizzate, se ed in quanto opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti...».

Ricorso respinto, e nella sentenza si aggiunge che «le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti».

Le spese sono state compensate alla luce della «complessità degli accertamenti in fatto svolti dall'amministrazione nonché la notevole conflittualità esistente tra le parti, come manifestatasi nelle numerose iniziative processuali rispettivamente assunte».

Una guerra senza fine di cui anche il Tar ha preso atto e che non è di certo destinata a concludersi con questa sentenza.

deve restare traccia, sia essa nel senso dell'esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente».

E' quanto verificatosi in questo caso, «con l'atto espresso e motivato di rigetto della segnalazione, di diniego dell'esercizio di poteri repressivi e di archiviazione del procedimento all'uopo avviato. Ne discende la ammissibilità della domanda caducatoria, correttamente diretta avverso la determinazione di archiviazione del procedimento e di sostanziale rigetto della pretesa avanzata dal ricorrente in sede procedimentale».

### L'INTERESSE DEL VICINO

Stessi discorso per la legittimità dell'impugnazione: «Sussistono, poi, la legittimazione e l'interesse della parte ricorrente. È insegnamento consolidato quello in forza del quale il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale si ignori la effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, sindacabile in sede giurisdizionale, siccome sopra già esposto».

Un concetto già più volte ribadito dai giudici amministrativi: «Sussiste, invero, l'obbligo dell'Amministra-

zione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si inverte nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza.

Il criterio della vicinitas, ovvero il fatto che il ricorrente viva abitualmente in prossimità del fondo ove si è realizzato l'abuso è di per sé idoneo a legittimare: l'atto di denuncia e di impulso verso la Amministrazione, funzionale all'esercizio della potestà repressiva; la conseguente